

Cave e Miniere di minerali solidi. Pubblicata nel Bollettino della Regione del Veneto n. 31 del 13/04/2010, la deliberazione della Giunta Regionale n. 761 del 15/03/2010 riguardante "attività di coltivazione di cave e di miniere di minerali solidi su terraferma. Applicazione del D.lgs 30/05/2008 n. 117 sulla gestione dei rifiuti di estrazione. Disposizioni attuative".

La delibera prevede disposizioni attuative relative alle modalità di gestione dei cantieri di cave e miniere, all'operatività degli impianti di prima lavorazione, alla gestione dei materiali utilizzabili nell'ambito dei medesimi ed in generale alle attività di prospezione e ricerca mineraria di cave e miniere. Inoltre è stato approvato lo **schema tipo contenente gli elementi essenziali per la redazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione** di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2008. La delibera stabilisce che **tutte le ditte** già titolari di autorizzazioni di cava o concessionarie di miniere di minerali solidi **devono presentare entro il 31/12/2011, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione** citato, ovvero l'aggiornamento del medesimo sulla base delle indicazioni riportate con questo provvedimento, per l'approvazione, anche se dal medesimo non emerge la produzione di rifiuti di estrazione. **Il piano di gestione deve essere riesaminato ogni cinque anni** e deve essere modificato se subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati. Le eventuali modifiche devono essere notificate all'autorità competente. Le ditte non sono obbligate a presentare entro il 31/12/2011 il piano di gestione dei rifiuti di estrazione per le cave o per i cantieri minerari che hanno ultimato la fase di estrazione a tale data. In questo caso si applicano comunque le disposizioni stabilite dall'art. 21 del d.lgs 117/2008 nel caso di presenza di strutture di deposito di rifiuti di estrazione e per la ricomposizione dovranno essere rispettate comunque le altre statuizioni riportate in questa deliberazione.

Le istanze di nuova cava/cantieri minerari o di ampliamento o di variazione sostanziale, ancorché in istruttoria, devono essere corredate dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

La delibera conferma inoltre che le funzioni di controllo dell'attuazione del piano di gestione dei rifiuti da estrazione, quale sezione del piano globale di coltivazione della cava o del cantiere minerario e del permesso di ricerca, sia affidato alle province e ai comuni competenti per territorio.

La delibera detta indicazioni precise anche su come attenersi nel caso di brillantamento di ordigni bellici o altro materiale esplosivo.

Viene incaricata inoltre la direzione regionale geologia e attività estrattive alla costituzione del catasto regionale delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non inerti e delle strutture di deposito di categoria A ancorché relative ai rifiuti di estrazione inerti e di avviare la raccolta delle informazioni prodromi che è utili alla formazione di un programma piano regionale dei rifiuti di estrazione

Decreto legislativo 30/05/2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE) – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 07/07/2008

Si riportano solo alcuni degli aspetti trattati dal dlgs 117/2008, da cui appunto derivano le disposizioni attrattive della Regione del Veneto, sopra richiamate.

Il decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione come definiti sotto, all'interno dei siti anch'essi sotto richiamati e nelle strutture di deposito citate di seguito:

- **rifiuti di estrazione:** rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- **sito:** l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all'art. 23 del R.D. n. 1443 del 1927, all'art. 1 del DPR n. 128 del 1959 e all'art. 1 del Dlgs n. 624 del 1996;
- **struttura di deposito dei rifiuti di estrazione:** qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono inclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, ai fini di ripristino e ricostruzione. In particolare, ricadono nella definizione:
 - 1) le strutture di deposito di rifiuti di estrazione di categoria A e le strutture per i rifiuti di estrazione caratterizzati come pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
 - 2) le strutture per i rifiuti di estrazione pericolosi generati in modo imprevisto, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a sei mesi;
 - 3) le strutture per i rifiuti di estrazione non inerti non pericolosi, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a un anno;
 - 4) le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione o dalla ricerca, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba nonché i rifiuti di estrazione inerti, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a tre anni.

Vi sono inoltre altre definizioni da tenere in considerazione, fra queste:

- **rifiuto inerte:** i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee;

- **industrie estrattive:** tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto;
- **operatore:** il titolare di cui all'art. 2 del D.lgs 25/11/1996, n. 624, o la diversa persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e le fasi operative e quelle successive alla chiusura;
- **persona competente:** il direttore responsabile di cui all'art. 20 del dlgs n. 624/1996, o altra persona fisica che dispone delle conoscenze tecniche e della necessaria esperienza incaricata dal direttore responsabile.

L'operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. All'art. 5 del dlgs 117/2008 sono riportati i contenuti obbligatori del piano di gestione dei rifiuti, cui appunto la delibera regionale del Veneto sopra richiamata, fornisce la struttura necessaria ed essenziale.

L'operatore tiene un registro delle operazioni di gestione dei rifiuti di estrazione nella struttura di deposito, con fogli numerati, nel quale annota, entro due giorni dalla presa in carico nella struttura, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei predetti rifiuti.

L'operatore notifica con tempestività, e in ogni caso non oltre le 48 ore, all'autorità competente e, tutti gli eventi che possono incidere sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle procedure di controllo e monitoraggio della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione.

Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non possono operare senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorità competente. L'autorizzazione è subordinata alla prestazione all'autorità competente di adeguate garanzie finanziarie, a favore di detta autorità, per l'attivazione e la gestione operativa del deposito dei rifiuti di estrazione e per la gestione successiva alla chiusura del deposito. Le garanzie finanziarie sono trattenute, rispettivamente fino alla certificazione, da parte dell'autorità competente, della chiusura della gestione operativa, e fino alla conclusione, con esito positivo, delle operazioni conseguenti al periodo di post chiusura, risultante dall'ispezione finale.

Il direttore responsabile nominato dal titolare è responsabile anche della gestione della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e garantisce, in conformità dall'art. 7 del dpr 09/04/1959, n. 128, relativamente agli specifici aspetti, l'aggiornamento tecnico e la formazione del personale.

L'autorità competente effettua ispezioni nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, prima dell'avvio delle operazioni di deposito, e, successivamente, secondo le esigenze e, comunque, con cadenza almeno annuale.

Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione a cui è stata rilasciata un'autorizzazione o che siano già in funzione al 1° maggio 2008 si conformano alle disposizioni del dlgs 117/2008 entro il 1° maggio 2012. Vi sono eccezioni a questo punto, e sono riportate all'art. 21 del dlgs 117/2008.

Il Piano di gestione e altri aspetti non vengono richiesti alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione che:

- a) hanno smesso di accettare rifiuti di estrazione prima del 1° maggio 2006;
- b) alla data di entrata in vigore del dlgs 117/2008, stanno completando le procedure di chiusura nel rispetto della normativa previgente e delle eventuali prescrizioni dettate dall'autorità competente;
- c) saranno effettivamente chiuse al 31/12/2010

Infine il dlgs 117/2008 riporta tre allegati:

Allegato I – Caratterizzazione dei rifiuti di estrazione

Allegato II – Criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione

Allegato III – Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e informazioni da comunicare al pubblico interessato